

Criteri determinazione compenso

Il compenso all'Organismo, salvo diverso accordo con il debitore, è determinato tenuto conto della quantità e della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori, dell'entità del passivo e dell'attivo realizzato e dei parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014, ridotto nella misura del 15% in applicazione dell'art. 16, comma 4, del medesimo decreto, ma fatti salvi i limiti minimi successivamente indicati.

Nel compenso come sopra determinato, è già compreso anche il compenso spettante al Gestore della crisi.

Nella fase di avvio della procedura, e con riserva di riformulazione dello stesso in esito all'istruttoria del Gestore incaricato, il preventivo di spesa viene calcolato sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal debitore all'atto del deposito dell'istanza e pertanto sull'attivo e il passivo dichiarati dal debitore.

Al momento della presentazione della domanda, il debitore è tenuto a corrispondere un acconto nella misura di € 300,00 oltre IVA di legge.

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a € 1.000.000 e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Tali disposizioni non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad € 20.000,00.

Il compenso minimo da versare in ogni caso all'Organismo per il servizio richiesto è pari a € 1.900,00 (millenovecento) oltre IVA di legge.

Nella procedura di esdebitazione dell'incapiente il compenso minimo è fissato in € 950,00 (novecentocinquanta) oltre IVA di legge

Nel caso di procedura familiare, il compenso è calcolato sulla somma delle masse attive e passive dei singoli partecipanti alla procedura e ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre al rimborso, fatturato a parte, alle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organismo può chiedere al debitore ulteriori acconti (oltre a quello versato al momento della presentazione della domanda) fino ad importo massimo del 60% sul compenso pattuito.

Il saldo del compenso e delle spese generali forfettarie dovrà essere corrisposto:

- a. in caso di omologa da parte del Tribunale, in pre-deduzione con le modalità previste nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o nella proposta di concordato minore;
- b. in caso di mancata omologa dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore e delle proposte di concordato minore o di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte del Tribunale, limitatamente al 60% del preventivo

accettato e al netto degli acconti già versati, entro 30 giorni dal provvedimento di diniego del Tribunale.

Nella procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII all'Organismo compete una somma pari al 60% del preventivo pattuito per le prestazioni rese fino al deposito della domanda in Tribunale. La somma corrisposta si considera:

- a. in acconto laddove il Giudice dichiara aperta la liquidazione controllata e nomina quale liquidatore lo stesso OCC. In tal caso il saldo sarà corrisposto, in pre-deduzione con le modalità previste nel programma di liquidazione ;
- b. a saldo laddove il Giudice dichiara inammissibile la domanda ovvero nomina quale liquidatore un soggetto diverso dall'OCC.

Riduzione dei costi in relazione all'esito della procedura

1. L'Organismo può rideterminare il compenso, nel caso in cui, nel corso della procedura, si verifichi una variazione dei parametri di riferimento del debitore (es. aumento dell'attivo e/o del passivo) o emergano elementi di complessità diversi.
2. Nel caso in cui il Giudice dichiara l'inammissibilità della procedura è dovuto all'Organismo un compenso pari al 60% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il DM 202/2014);
3. Nel caso in cui la proposta di concordato minore venga dichiarata ammissibile dal Giudice ma non sia approvata dai creditori, all'Organismo è dovuto un compenso pari al 70% dell'importo complessivo dovuto (da preventivo approvato o in base alle tariffe determinate secondo il D.M. 202/2014).
4. Nella procedura di liquidazione controllata laddove il Giudice dichiara inammissibile la domanda ovvero nomina quale liquidatore un soggetto diverso dall'OCC della Camera di commercio dell'Emilia, allo stesso è dovuto un compenso pari al 60% di quello complessivamente dovuto.
5. In applicazione dell'articolo 283, comma 6, del D.Lgs n. 14/2019, nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente i compensi dell'OCC sono ridotti della metà, salvo il compenso minimo stabilito
6. Quando il debitore abbia richiesto all'Organismo solo l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3- primo periodo, del D.Lgs 14/2019, è dovuto un compenso forfetario pari ad Euro 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge che è integralmente saldato al rilascio dell'attestazione richiesta.
7. La riduzione del compenso viene applicata anche con riferimento alla rinuncia al procedimento da parte del debitore che interviene dopo il deposito della domanda presso l'organismo, anche prima della redazione della relazione particolareggiata. In questo caso la riduzione viene quantificata nella misura degli acconti già versati, ovvero calcolata tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura e dell'attività sino a quel momento compiuta.